



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MARCHE

SEZIONE 6

SEZIONE

R

N° 6

REG.GENERALE

N° 1217/2015

UDIENZA DEL

11/04/2018 ore 16:30

riunita con l'intervento dei Signori:

- BORETTI** MASSIMO Presidente
- NITRI** FRANCESCO Relatore
- DEL BONO** BARBARA Giudice
-
-
-
-

N° 515/2018

PRONUNCIATA IL:

1 APR. 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

6 AGO. 2018

Il Segretario

Marco Baldarigi
Antonio Baldarigi



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1217/2015
depositato il 22/09/2015

- avverso la pronuncia sentenza n. 242/2014 Sez:1 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MACERATA
contro:

difeso da:

FRINCONI GUIDO
VIA SAN LUIGI VERSIGLIA N. 1/B 62012 CIVITANOVA MARCHE

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE MACERATA

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R9K010100080 IRPEF-ADD.REG. 2006
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R9K010100080 IRPEF-ADD.COM. 2006
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R9K010100080 IRPEF-RED.CAP. 2006



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE - ANCONA

R.G. N. 1217/15

elementi. Pertanto ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

La Commissione nella camera di consiglio dell'11 aprile 2018 ha deciso la causa come di seguito esposto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso, sollevata dall'ufficio e pretermessa dai primi giudici, è infondata atteso che l'accertamento dei maggiori ricavi, pur divenuto definitivo nei riguardi della società, non lo era nei riguardi dei soci, per la ragione che questi ultimi non sono stati parti del giudizio nei riguardi della società, se vi è stato, ovvero dell'accertamento eseguito nei riguardi della società.

Al riguardo la Suprema la Corte ha ripetutamente affermato che nel giudizio instaurato dalla società vi è il litisconsorzio necessario dei soci, avendo ad oggetto una posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato ed il giudicato che si forma nei rapporti tra la società e l'Erario non è opponibile al socio che non sia stato parte in detto contenzioso; se tale fase processuale è mancata ugualmente il primo accertamento non assume definitività nei riguardi dei soci, il cui interesse ad impugnare sorge soltanto nel momento in cui un avviso di accertamento viene notificato anche ad essi, con adeguata motivazione che li riguarda (*ex pluris* sez.un.civ. sent. n. 14815/2008).

Passando al merito della controversia osserva la Commissione che dall'esame degli atti depositati dalle parti emerge che il PVC della Guardia di Finanza - da cui trae origine la pretesa tributaria in questione - è stato notificato, in data 25 gennaio 2008, al solo amministratore della società, h.
soggetto diverso dal ricorrente.

Afferma al riguardo l'appellante che, comunque, all'odierno appellato era stato notificato l'invito al contraddittorio, in cui erano spiegate le ragioni e le risultanze del controllo.

Osserva la Commissione che, pur a prescindere dalla questione dell'equivalenza della notifica di detto atto rispetto all'altro, nell'invito a comparire si fa riferimento al PVC della Guardia di Finanza, non notificato ai due soci, e che la motivazione non contiene alcun riferimento al percorso decisionale ma, ellitticamente, si rappresenta che l'Ufficio ha accertato a carico della società un maggior reddito d'impresa di

Parimenti nell'accertamento a carico della società, notificato all'appellato il 24 aprile 2009, in una breve motivazione si fa ugualmente riferimento al PVC della Guardia di Finanza, alle cui motivazioni si rinvia, quale parte integrante dell'atto, ma, ripetesi, non notificato ai due soci.

Infine l'avviso di accertamento qui impugnato, relativo a contiene
nuovamente il riferimento al PVC della Guardia di Finanza ed una motivazione generica ed inidonea a dare contezza dei rilievi che hanno costituito la base dell'accertamento, laddove, premesso che il PVC è stato "... *regolarmente notificato alla parte* (ma non è l'odierno appellato,



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE - ANCONA

R.G. N. 1217/15

come sopra spiegato) ... e riscontrato che il sig. *partecipava in ragione del 20% nella società sopracitata, per quanto sopra esposto questo Ufficio ai sensi dell'articolo 38 del d.p.r. 600/73 rettifica il reddito di partecipazione del sig.*

In sostanza la motivazione di tutti i predetti atti è incentrata sul PVC della Guardia di Finanza che, ripetesi, non è stato notificato ai due soci contribuenti né è stato riportato in essi, per stralcio, nelle parti più rilevanti dell'accertamento.

Consegue che la Commissione, all'esito della disamina che precede, non può accedere alla tesi dell'appellante - che, cioè, detto atto doveva, comunque, ritenersi conosciuto, attesa la ristretta base sociale - occorrendo, invece, la prova dell'effettiva conoscenza, come correttamente affermato dalla sentenza impugnata.

In merito si rammenta che l'articolo 42 del D.P.R. 633/72 dispone che ... *L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi sintetici Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se ... ad esso non e' allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma....".*

Per contro, come rilevato, la motivazione dell'avviso di accertamento qui impugnato contiene il solo riferimento alla notifica del PVC ed dell'accertamento nei riguardi della società, senz'altra indicazione circa il fondamento del maggior reddito accertato, così da non consentire alla parte di interloquire sulla pretesa impositiva avanzata nei riguardi della società e del conseguente trasferimento ai soci dei presunti utili.

Al riguardo si rammenta che la Suprema Corte ha affermato il principio che nel caso in cui la motivazione dell'avviso di accertamento faccia rinvio a verbali ispettivi redatti nei confronti di soggetti diversi, "... è necessaria, ai fini della legittimità dell'atto, l'effettiva conoscenza di tali documenti da parte del contribuente" (legg. sent. n. 4305 del 10 gennaio 2005 e n. 4430 del 26 marzo 2003).

Pertanto la Commissione deve concludere che è corretta ed immune da censure la decisione dei primi giudici, che hanno annullato l'avviso di accertamento perché in violazione dell'articolo 7 dello Statuto del contribuente e dell'articolo 42 del D.P.R. 600/1973.

Tale omissione ha violato il principio del contraddittorio e del diritto alla difesa, privando il contribuente di controdedurre sia in merito all'accertamento dei maggiori ricavi sia in merito



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE - ANCONA

R.G. N. 1217/15

all'applicazione del principio di trasparenza, fornendo prove contrarie al riguardo (ad es. che gli utili erano stati accantonati).

L'appello va dunque rigettato, siccome infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva, limitatamente a questo grado, in difetto di impugnazione del capo della sentenza che le ha compensate.

P. Q. M.

la Commissione rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in complessivi _____, oltre accessori di legge.

Così deciso in Ancona l'11 aprile 2018.

Il Giudice estensore
(*Francesco Nitri*)

Il Presidente
(*Massimo Boretti*)